



## **STATUTO**

### **PLEASE SOUND: DIRITTI PER TUTTI ! Organizzazione di volontariato**

**in breve:  
PLEASE SOUND! odv**

#### **ARTICOLO 1 - Costituzione e sede**

1. Ai sensi del Codice Civile e del Decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017, è costituita l'associazione, denominata "PLEASE SOUND: DIRITTI PER TUTTI! Organizzazione Di Volontariato", in breve: PLEASE SOUND , odv, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale in Macerata (1).
2. L'Associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di Legge in materia di organizzazioni di volontariato ed ha durata illimitata (2).
3. La stessa potrà istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'Assemblea dei Soci, su proposta del Direttivo.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria, ma comporta l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

#### **ARTICOLO 2 - Caratteri dell' Associazione**

1. L'Associazione è apartitica ed è costituita da un numero di Soci non inferiore a quello previsto dall' art.32 del Codice del Terzo Settore.
2. Si avvale prevalentemente dell'attività volontaria, personale e gratuita dei propri membri, svolta in maniera non occasionale, e non persegue finalità lucrative.
  - a. L'attività del Socio volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
  - b. Al Volontario possono essere rimborsate, previa richiesta presentata al Direttivo, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo attraverso regolamento specifico.
  - c. Sono in ogni caso vietati rimborsi forfettari.
3. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui egli è Socio, o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

4. Non si considera Volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

5. L'Associazione potrà partecipare, anche quale socio, ad altre associazioni, enti, o reti, aventi scopi analoghi e collaborare con esse; allo stesso modo l'Associazione potrà far collaborare nelle proprie attività altri enti che condividano le stesse finalità.

### **ARTICOLO 3 - Scopi e mezzi dell'attività solidale**

1. L'Associazione, in ciascuno dei suoi membri, si riconosce nella determinazione a voler essere nel mondo una "voce levata" a vantaggio di chi debba vedere riconosciuti i propri diritti fondamentali (approvati dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 e in successive integrazioni), con attenzione prevalente alla Donna, nella sua dimensione individuale e comunitaria, offrendo "una canna da pesca", piuttosto che beni deperibili.

2. L'Associazione opera di preferenza laddove non ci siano altre organizzazioni di volontariato impegnate a raggiungere gli stessi obiettivi.

3. L'Associazione realizza i suoi scopi offrendo il suo contributo solidale e gratuito per promuovere lo sviluppo del 'Fratello più povero', vigilando perché ogni aiuto assolve allo scopo per cui è devoluto e sia utilizzato per favorire innanzi tutto la formazione dei destinatari, nel rispetto della loro dignità, del diritto alla autodeterminazione e dell'identità culturale, per consentire che ciascuno diventi soggetto capace e consapevole di sviluppo sostenibile e di interazioni positive nel contesto sociale di appartenenza.

4. A norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione può esercitare le attività di raccolta fondi, ritenute utili e necessarie a realizzare i suoi scopi, in forma organizzata e continuativa, anche mediante l'informazione e la sollecitazione del pubblico, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori.

5. Potrà inoltre richiedere a terzi lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore

### **ARTICOLO 4 - Le Attività solidali**

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'associazione realizza lo scopo della formazione e dell'emancipazione della Donna in special modo, favorendo innanzi tutto la cultura e la pratica del dono, quali espressioni di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo, ed inoltre praticando tutte quelle attività socio assistenziali che garantiscano la promozione e la tutela dei diritti umani, universali e fondamentali, ossia essenziali alla dignità, alla sopravvivenza e allo sviluppo (3).

2. L'Associazione svolge in via principale e prevalente in favore di terzi, ovunque nel mondo, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi principalmente dell'attività di volontariato dei propri associati :



a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modifiche, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modifiche;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo (ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125 e successive modifiche);

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n.166 e successive modifiche, od erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del suddetto articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata.

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 ed i Gruppi di Acquisto Solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

3. L'Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale sopra elencate, promuove e realizza progetti di benessere personale e sociale

quando sia ritenuto necessario, in partnariato con associazioni locali, anche straniere, che siano in globale consonanza con la propria identità, e potrà svolgere le attività specifiche incluse in elenco od ad esse connesse, come :

1. favorire la crescita e il benessere delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando attraverso tutte le forme e creando luoghi e spazi per acquisire conoscenze;
2. promuovere il volontariato come partecipazione alle azioni di solidarietà e di cittadinanza attiva, come strumento e pratica di costruzione e di rafforzamento delle relazioni e della politica associativa di cooperazione internazionale;
3. promuovere la coesione sociale, l'inclusione e la lotta alla povertà come valori fondanti per la convivenza civile e politica e come compito imprescindibile per la società;
4. promuovere lo sviluppo della conoscenza del fenomeno dell' emarginazione in tutte le sue dimensioni;
5. promuovere la sensibilizzazione e l'attenzione, da parte di tutti gli interlocutori sociali, istituzionali e non, pubblici e privati, laici e confessionali, al fenomeno delle persone senza diritti;
6. promuovere progetti di comunicazione, informazione, editoria, delle nuove tecnologie e della comunicazione telematica;
7. promuovere la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, dell'accoglienza delle differenze culturali e di genere, nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione;
8. promuovere l'affermazione della cultura della legalità e della lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere, l'affermazione della giustizia sociale fra i nord e i sud del mondo e l'affermazione dei diritti umani in ogni luogo, promuovendo ovunque incontri, convegni, campagne di sensibilizzazione, concorsi e simili;
9. promuovere la costruzione di relazioni e di reti comunitarie internazionali per l'affermazione di una società globale dei diritti dei popoli, attraverso la realizzazione di programmi di mobilità, di formazione in Italia e all'estero, di scambi internazionali, in particolare per le giovani generazioni, fino alle adozioni legali dove ciò sia opportuno e necessario;
10. promuovere e partecipare ad iniziative e progetti di cooperazione internazionale e decentrata; a campagne e a progetti di educazione allo sviluppo;
11. promuovere e contribuire ad attività formative di carattere professionale;
12. promuovere attività di formazione, di aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola e di qualsiasi struttura educativa, in proprio e in collaborazione con associazioni ed altri enti
13. impegnarsi a promuovere nelle Scuole di ogni ordine e grado e in qualsiasi altro Gruppo o Comunità, la conoscenza dei popoli e del sottosviluppo, e favorire la solidarietà.
14. promuovere tutte quelle pratiche, attività ed organizzazioni che perseguono finalità compatibili con quelle di PS, come ad esempio il turismo consapevole e responsabile, con particolare riferimento a viaggi solidali utili per la conoscenza fra i popoli.
15. promuovere il sostegno a distanza, le adozioni a distanza e favorire i contatti con le Autorità competenti in vista dell'adozione internazionale definitiva;
16. svolgere ogni tipo di attività che abbia lo scopo di raccogliere fondi per avviare, migliorare o favorire tutte le singole attività compatibili con quanto sopra previsto;
17. facilitare e accompagnare l' inserimento sociale, l' ascolto, il sostegno e l' assistenza morale, il sostegno all' inserimento e all'avviamento lavorativo, alla raccolta di generi di prima necessità, al persone in difficoltà;
18. sostenere in ogni modo attività' associative o di singoli Soci a favore dell'infanzia abbandonata o di adulti comunque bisognosi di accoglienza, con case famiglia, con assistenza per adozioni, anche a distanza, con affidi e con altre forme ritenute necessarie e decise dall'Assemblea;
19. progettare e realizzare opere di carattere socio-assistenziale, educativo ed economico, oltre a gemellaggi;

20. adoperarsi per adozione a distanza, affidi e collaborazione per adozioni definitive;
21. .promuovere reti di commercio equo e solidale e offrire ogni altro sostegno in funzione di autonomia e benessere.

#### **ARTICOLO 5 - Attività diverse e possibilità organizzative**

1. All' Associazione, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, è consentito inoltre di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale cui all'articolo 5 del Codice medesimo :
  - a. a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale (4), e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale svolte dall'associazione, tenendo conto anche dell'insieme delle risorse, volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse impiegate nelle attività di interesse generale, e coerenti con esse;
  - b. sarà cura del Direttivo definire la tipologia e le modalità di svolgimento delle predette attività diverse, e lo stesso Direttivo documenterà il carattere secondario e strumentale di tali attività nella relazione del bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.
2. L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi.
3. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, essa potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.
4. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti ed avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura (5).

#### **ARTICOLO 6 - Requisiti e ammissione dei Soci**

1. Possono essere Soci, in numero illimitato e non inferiore al minimo previsto per legge, le persone fisiche di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza e religione, che condividano le finalità e i principi statuari di Please Sound e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente a promuoverne la realizzazione con la loro opera, col contributo monetario e con le loro competenze e possibilità.
2. L'ammissione dei Soci è libera.
3. La domanda di ammissione va inoltrata al Direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, i Regolamento interni e le disposizioni adottate dagli organi associativi ed a contribuire e a perseguire gli scopi dell'Associazione, secondo le sue possibilità, in qualunque luogo egli risieda.
  - a. Il Direttivo delibera in merito alla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite da PS e le sue attività.
  - b. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal direttivo, nel libro degli Associati.
  - c. In caso di diniego, il Direttivo, entro 30 giorni, deve motivare la delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato (6).

- d. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della sua successiva convocazione.
- e. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
- f. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
- g. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, da comunicare per iscritto.
- h. L'adesione all'Associazione garantisce all'Associato il diritto di voto in Assemblea e, ai Soci di maggiore età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

## **ARTICOLO 7 - Tipologie dei Soci**

### **1. L'Associazione è costituita da:**

a. Soci ordinari : sono coloro che, portatori di tutti i diritti e doveri in Please Sound, partecipano all'ideazione e alla conduzione delle attività promosse dall'associazione e si impegnano al conseguimento dei suoi scopi, ovvero condividendone i fini e gli scopi, ne sostengono l'identità e l'azione attraverso il proprio contributo operativo. Essi versano la quota associativa annuale nella misura decisa dall'Assemblea

b. Soci onorari : sono i Soci fondatori e coloro che, a giudizio del Direttivo, ratificato dall'Assemblea o per iniziativa di questa, hanno particolari benemeritenze. Essi hanno lo speciale onore di promuovere e vigilare sull'identità fondativa dell'Associazione, di contribuire a tener vivi i valori identificativi e a sostenere l'impegno solidale e lo sviluppo, in risposta ai bisogni emergenti (7).

2. La suddivisione degli Associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

## **ARTICOLO 8 - Diritti e doveri dei Soci**

- 1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere continuativo, libero e volontario.
- 2. Tutti i Soci sono protagonisti della vita dell'Associazione e contribuiscono, anche singolarmente, a dare sviluppo all'identità di P.S., agli indirizzi e agli interventi operativi e al loro sostegno materiale, mediante suggerimenti, orali e scritti, o di persona, e con il voto qualora esso venga richiesto dal Direttivo.
- 3. Per favorire il coinvolgimento e l'azione il Presidente del Direttivo informa periodicamente i Soci sugli sviluppi e le attività in essere, recepisce i suggerimenti, comunica il calendario operativo con un congruo anticipo per consentire la più larga partecipazione alle iniziative e alle riunioni del Direttivo stesso.
- 4. Nelle riunioni del Direttivo i Soci hanno diritto di parola, ma non di voto finale sulle questioni all'ordine del giorno.
- 5. Essi partecipano alle attività della Associazione, del Direttivo o di ciascuno dei Referenti nei vari settori ed in ciascuno dei suoi organi, di persona o mediante l'uso dei mezzi della comunicazione sociale e virtuale.



6. Nello specifico, i Soci hanno il diritto di:

- a. partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione;
- b. conoscere ed approvare il bilancio sociale e finanziario annuale e le previsioni di azione e di spesa per l'anno successivo;
- c. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi. Il diritto di voto lo esercitano gli associati che siano membri di PS da almeno 3 mesi;
- d. concorrere all'elaborazione, all'approvazione dei criteri operativi e gestionali di Please Sound;
- e. partecipare alle attività da promuovere nell'Associazione, al meglio delle proprie possibilità;
- f. prendere atto delle informazioni e dell'ordine del giorno delle Assemblee e delle attività proposte dal Direttivo o dal Responsabile di settore, parteciparvi e controllarne l'andamento;
- g. partecipare alle iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;<sup>[SEP]</sup>
- h. frequentare i locali dell'Associazione;<sup>[SEP]</sup>
- i. esaminare i libri sociali ed il bilancio d'esercizio, anche chiedendone un estratto con apposita istanza scritta al Direttivo, che ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea.

7. I soci hanno il dovere di:

- a. versare la quota associativa annuale che garantisce la loro appartenenza a Please Sound;
- b. partecipare all'assemblea ordinaria annuale o straordinaria al bisogno;.
- c. perseguire gli scopi dell'associazione, secondo le sue possibilità, in qualunque luogo egli risieda;
- d. essere Voce e Testimone dei Diritti fondamentali da promuovere a vantaggio di tutti sul Pianeta;
- e. mantenere un comportamento corretto, leale e collaborativo nelle relazioni con tutti i membri dell'associazione e con i terzi;
- f. astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
- g. rispettare ed agire in base al presente Statuto, ai principi identitari, ai Regolamenti interni e alle delibere prese dagli organi rappresentativi, secondo le relative competenze statutarie;
- h. prendere atto delle informazioni e dell'ordine del giorno delle Assemblee e delle attività proposte dal Direttivo o dal Responsabile di settore,
- i. parteciparvi e garantirne il corretto svolgimento ;



- j. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di <sup>[11]</sup>~~SEP~~ lucro, neanche indiretto.

#### **RTICOLO 9 - Soci Volontari**

Mentre tutti i Soci aderiscono sulla base dei loro diritti e doveri alle attività dell'Associazione,

1. <sup>[11]</sup>alcuni tra loro, per disponibilità, attitudini, competenza o scelta operativa, possono prestare attività spontanea, gratuita e continuativa, senza fini di lucro, neanche indiretti e quindi esclusivamente per fini di solidarietà. Questi sono da considerare Soci Volontari.
2. L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività volontaria, personale e gratuita dei propri membri, svolta in maniera non occasionale, e non persegue finalità lucrative.
3. L'attività del Socio volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
  - a. Al volontario possono essere rimborsate, previa richiesta presentata al Direttivo, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione attraverso il regolamento.
  - b. Sono in ogni caso vietati rimborsi forfettari a qualunque titolo.
4. I Soci che prestano attività di volontariato, dall'associazione stessa (8), sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
5. I Soci volontari sono iscritti in apposito registro.

#### **ARTICOLO 10 - Perdita della qualifica di Socio**

1. La qualifica di Socio si perde per morte, recesso, per esclusione, o per espulsione (9).
2. Incorre nella perdita della sua qualifica l'Associato che
  - a. contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, ai Regolamenti interni e alle delibere degli organi associativi,
  - b. che arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione,
  - c. nei casi di mora superiore ad un anno nel pagamento della quota sociali
3. In caso di svolgimento di attività in contrasto con l'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante delibera del Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
  - a. Contro le decisioni del Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla sua pronuncia .
  - b. Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere



emanate nel termine massimo dei successivi 30 giorni e comunicate per conoscenza al Direttivo ed ai Soci interessati, entro 60 giorni **(10)**.

4. L'Associato può sempre recedere dall'associazione. Egli deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Direttivo.
5. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
6. Le somme versate a titolo di quota associativa o erogazioni ordinarie e straordinarie, non sono rimborsabili, né rivalutabili o trasmissibili.
7. Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **ARTICOLO 11 - Organi dell'Associazione**

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - a. l'Assemblea dei Soci;
  - b. il Direttivo;
  - c. Il Presidente;
  - d. L'organo di controllo (se nominato);
  - e. Il revisore dei conti (se nominato).
2. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito.
  - a. A ciascuno può essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione **(11)**.
  - b. Tale rimborso deve essere richiesto per iscritto ed autorizzato dal Direttivo.
3. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
4. I membri degli Organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei Soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

## **ARTICOLO 12 - Partecipazione all'Assemblea e procedure.**

1. L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.
2. In sede di Assemblea ordinaria o straordinaria, i Soci stabiliscono gli orientamenti generali dell'Associazione e lì prendono le decisioni fondamentali di indirizzo, a cui debbono attenersi tutti gli altri organi sociali, compreso il Direttivo.
3. Hanno diritto di voto nell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i Soci che siano iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi. Ciascun Socio ha diritto ad esprimere un voto.
4. Ciascun associato assente può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può

rappresentare fino ad un massimo di 3 associati.

5. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio (sociale e finanziario) consuntivo e preventivo.
6. L'Assemblea può inoltre essere convocata in sede straordinaria:
  - a. per decisione del Direttivo a fronte di particolari circostanze;
  - b. su richiesta motivata, indirizzata al Presidente, da almeno un terzo dei Soci.

### **ARTICOLO 13 - Convocazione dell'Assemblea**

1. La convocazione dei Soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta dal Presidente, per lettera, posta elettronica, o attraverso i mezzi multimediali.
2. Se l'Associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito.
3. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno otto giorni prima della data stabilita.  
Esso dovrà contenere la data, l'orario, la sede della prima e della seconda convocazione, la modalità di partecipazione (in presenza fisica o con modalità multimediali) e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Qualora il Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o della Assemblea straordinaria richiesta dai Soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o dal revisore dei conti, se nominati.
5. In caso di dimissioni del Direttivo, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Direttivo dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo, se nominato.

### **ARTICOLO 14 - Costituzione, votazioni e delibere dell'Assemblea**

1. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita
  - a. in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci.
  - b. in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.
2. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci.
3. È ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio può avere fino ad un massimo di tre deleghe. La delega non può essere conferita ai membri del Direttivo e dell'organo di controllo.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.



5. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della meta più uno dei voti espressi.  
In caso di parità di voti, essa sarà chiamata subito a votare una seconda volta.
6. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
7. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri. ,
8. Le delibere prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
9. La partecipazione all' Assemblea e/o la votazione possono avvenire attraverso strumenti telematici, anche a distanza, purché consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante ed adeguati sistemi di sicurezza, secondo le modalità stabilite nel regolamento o secondo le decisioni e le indicazioni del Direttivo in fase di convocazione.
10. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario del Direttivo in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona indicata dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti
  - a. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale e sarà inviato a tutti i Soci.
11. Il Presidente ha la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

#### **ARTICOLO 15 - Forme di votazione in Assemblea.**

1. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su previa decisione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
2. In caso di votazione a scrutinio segreto, e saranno tali tutte le votazioni riferite a persone, il Presidente nominerà fra i presenti una Commissione di scrutatori composta da tre soci.
3. L'elezione degli Organi sociali è normata da modalità proposte dal Direttivo, discusse ed approvate dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.
4. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, definita una lista dei Soci disponibili per la nomina, tra gli scrutatori delle schede non dovranno essere presenti i candidati alle elezioni.
5. Ogni Socio può ricevere fino a tre deleghe da Soci assenti.

#### **ARTICOLO 16 - I compiti dell'Assemblea**

1. L'assemblea dei Soci in sessione ordinaria :



- a. elegge e revoca i membri degli Organi Associativi;
- b. nomina fra gli eletti il Presidente, con la maggioranza dei 2/3 degli elettori;
- c. elegge i membri dell'organo di controllo e il revisore legale dei conti quando ne ricorra l'obbligo di legge o ritenga opportuno di avere nell'Associazione, entrambi o uno dei due;
- d. delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi che violino le norme previste dalla Legge e dallo Statuto ( 12 ) e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- e. approva gli eventuali Regolamenti interni;
- f. discute e delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- g. discute e delibera sul resoconto socio-economico consuntivo e preventivo annuale;
- h. fissa la quota associativa e gli eventuali contributi associativi ordinari o straordinari, su proposta del Direttivo;
- i. delibera sull'esclusione degli Associati;
- j. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dallo Statuto, o dal Direttivo.

2. L'assemblea dei Soci in sessione straordinaria, informati prima con relazione scritta del Direttivo

- a. discute e delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- b. discute e delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto.

3. E' facoltà dei Soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto di loro, pervenga al Direttivo entro i 30 giorni precedenti la data della riunione dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno della successiva convocazione.

## **ARTICOLO 17 - I compiti del Direttivo**

- Il Direttivo dell'Associazione è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione dell'Associazione.
- Al suo interno, il Direttivo nomina il Vice Presidente ed il Segretario, come pure i singoli Referenti alle attività istituzionali dell'Associazione e promuoverà un'informazione trasparente dell'operato dell'associazione attraverso i social.
- Il Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni o il Referente, che ha responsabilità diretta e personale per il suo settore rispetto a tutto il Direttivo e all'Assemblea dei Soci, potrà avvalersi della collaborazione di altri, di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci o non soci.
- Il Direttivo può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
- Il Referente alle varie attività presenterà al Direttivo di tempo in tempo, come da regolamento o da decisione presa al suo interno, la relazione scritta dell'attività svolta e la programmazione immediatamente successiva.
- Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

1. Nello specifico, pertanto, il Direttivo come team o nella persona dei relativi Referenti, ha il compito di convocare l'Assemblea e predisporne;
  - a. il reso conto socio economico annuale delle attività svolte da sottoporre all'Assemblea;
  - b. il bilancio e la previsione di spesa;
  - c. il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea per l'approvazione e tutti gli atti da sottoporre alla votazione dell'Assemblea stessa;
2. dare esecuzione alle delibere assembleari;
3. deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
4. stabilire i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
5. programmare ed organizzare la raccolta fondi e particolari iniziative solidali;
6. occuparsi delle programmazioni e dello svolgimento delle attività promosse o da promuovere in base allo scopo dell'Associazione;
7. redigere gli eventuali regolamenti interni
8. ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
9. definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali, come da art. 5 del presente statuto;
10. documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse **(13)** eventualmente decise, nella relazione di bilancio e nella relazione di missione;
11. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
12. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Direttivo stesso;
13. procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio e prendere gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
14. deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi Soci e la cancellazione dei soci morosi e il Segretario ne darà comunicazione scritta agli interessati;
15. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da nominare tra i Soci.
16. procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio o l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;



17. procedere all'assolvimento di tutti gli adempimenti di Legge (domanda del 5 X 1000, assicurazione dei Volontari etc.) e tiene i contatti con il CSV, la Regione, gli Organismi pubblici, con i Sostenitori e gli Amici di PS;
18. occuparsi della richiesta e della documentazione di rimborsi da parte dei Soci;
19. curare attraverso i mezzi multimediali un'informazione continua e trasparente in merito alle attività associative;
20. autorizzare al Presidente o chi per lui, la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
21. procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione dei rapporti di collaborazione e dipendenza;
22. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

#### **ARTICOLO 18 - Composizione del Direttivo**

1. Il Direttivo è formato da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri, eletti dall'Assemblea ordinaria. In esso è auspicabile che ci sia un rappresentante dei maggiori gruppi di Soci che abitano in province o regioni diverse dalla residenza della sede legale dell'Associazione.(14)
2. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai codici di comportamento redatti nel regolamento (15).
3. Esso deve essere composto da soli Soci e dura in carica 3 anni.
4. Al termine del mandato, i suoi membri possono essere rieletti.
5. Il Direttivo nomina nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
6. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i Soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto in Assemblea.
  - a. A parità di voti la nomina spetta al Socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.
  - b. Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea.
  - c. Chi subentra in luogo di consigliere cessato, dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato
7. Nel caso di dimissioni del Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Direttivo, il dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.
  - a. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei membri.
8. Il Direttivo può sfiduciare il suo Presidente, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica.

- a. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.
9. Il Consigliere assente per tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo e, comunque assente per sei riunioni nell'arco di un anno, benché giustificato, viene dichiarato decaduto.
10. I membri del Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

## **ARTICOLO 19 - Riunioni del Direttivo**

1. Il Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, e quando lo richieda la metà dei suoi componenti.  
Per agevolare la partecipazione e l'informazione, il Direttivo potrà far uso dei mezzi multimediali ogni volta che sia opportuno
2. La convocazione avverrà almeno cinque giorni prima e conterrà gli argomenti posti all'ordine del giorno
3. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telematica senza il rispetto del termine sopradDETTO.  
a. In particolari casi di necessità ed urgenza, le consultazioni e le relative decisioni possono essere prese per telefono o, meglio ancora, con mezzi telematici tracciabili. Queste assumono a tutti gli effetti valore di riunioni del Direttivo, qualora vengano sentiti tutti i suoi membri e le decisioni vengano poi ratificate con delibera nella prima riunione successiva e secondo le regole di maggioranza previste.
4. Le riunioni del Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Esse sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice, oppure un consigliere designato dai presenti.
5. Il Direttivo delibera sulle questioni all'ordine del giorno o sulle proposte, precedentemente discusse, di uno o più dei suoi membri, a maggioranza semplice, per alzata di mano. In caso di parità di voti ha valore doppio il voto del presidente.
6. Le sedute e le delibere del Direttivo sono tutte puntualmente riferite nel verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
7. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e le decisioni consiliari.
8. Soltanto il Direttivo con sua specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.  
a. Per favorire l'informazione e la migliore partecipazione dei Soci, i verbali possono essere estesi anche a tutti loro o a quanti sono implicati nelle problematiche trattate.
9. Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o il revisore dei conti potrà essere invitato alle sue riunioni con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.



## **ARTICOLO 20 - I compiti del Presidente**

1. Il Presidente rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa. Egli ha la responsabilità generale della conduzione, del coordinamento e del buon andamento degli affari sociali.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Direttivo, salvo il caso in cui abbia fatto delega ad altri per particolari motivi.
3. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle delibere dell'Assemblea dei soci e del Direttivo.
4. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.
5. Il Presidente può delegare ad uno o a più dei consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o stabile..
6. In caso il Presidente sia temporaneamente impedito all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice in ogni sua attribuzione. Se l'impedimento fosse continuativo, verrà eletto il sostituto.
- 7.. Il solo intervento del Vice costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

## **ARTICOLO 21 - Compiti del Segretario del Direttivo**

Il Segretario, da solo o con la collaborazione di altri, anche esterni all'Associazione che siano sotto la sua responsabilità :

1. dirige gli uffici dell'Associazione,
2. coordina i Referenti delle varie attività,
3. cura il disbrigo degli affari ordinari,
4. cura la tenuta dei Libri Sociali, ossia
  - a. il libro degli associati,
  - b. il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
  - c. il libro delle adunanze del Direttivo e delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
5. attende alla corrispondenza,
6. trasmette gli inviti per le adunanze del Direttivo e dell'Assemblea.
7. provvede ai rapporti tra l'Associazione e le Pubbliche Amministrazioni, Enti locali e gli altri in genere.

## **ARTICOLO 22 - Compiti del Tesoriere del Direttivo**

1. Il Tesoriere Economo
  - a. cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, con la collaborazione sussidiaria di altri, se sia opportuno;
  - b. effettua le relative verifiche e sollecita i pagamenti dovuti e le ricevute,
  - c. controlla la tenuta dei libri contabili,
  - d. predispone i bilanci consuntivo e preventivo annuale, e li accompagna con apposita relazione.



2. Si occupa dei Bandi e Concorsi, curandone la diffusione e partecipazione da parte dell'Associazione
3. Quando lo richiede la gestione amministrativa, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le Pubbliche Amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere, d'intesa con il Segretario.

#### **ARTICOLO 23 - L' Organo di controllo**

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall' assemblea dei soci per sua indipendente decisione o al ricorrere dei requisiti previsti dall' art.30 del Codice del Terzo Settore., e resta in carica 3 anni.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidali e di utilità sociale.
4. L'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti, al ricorrere dei requisiti dell'art 31 del Codice del Terzo Settore.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ARTICOLO 24 - Il Revisore legale dei conti**

1. L'Associazione è tenuta a nominare un Revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro per sua indipendente decisione , o necessariamente al ricorrere dei requisiti previsti dall' art.31 del Codice del Terzo Settore, e resta in carica 3 anni.
2. Egli attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

#### **ARTICOLO 25 - I Libri sociali**

1. L'Associazione ha l'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali, che possono anche essere fogli mobili numerati, datati e sottoscritti dall' Incaricato alla rispettiva tenuta e dal Presidente:
  - a. Il libro degli Associati
  - b. il libro dei Soci Volontari.
  - c. il libro delle adunanze e delibere delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  - d. il libro delle adunanze e delle delibere del Direttivo,
  - e. il libro dell' Organo di Controllo ( se nominato)



- f. il libro del Revisore dei Conti (se nominato).
2. I libri di cui alle lettere a, b, c, e d. sono tenuti a cura del Segretario del Direttivo.  
I libri di cui alla lettera d, f, e g sono tenuti a cura dei rispettivi responsabili dell'organo a cui si riferiscono.
3. Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali e può chiederne un estratto, presentando apposita istanza scritta al Direttivo. Il responsabile di settore ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
4. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all' Assemblea dei Soci.

#### **ARTICOLO 26 - Il patrimonio dell'Associazione**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla Legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
2. Il patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale.

#### **ARTICOLO 27 - Le entrate dell'Associazione**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalla quota associativa da versarsi all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- b. da eventuali contributi ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Direttivo;
- c. da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d. da versamenti volontari degli Associati;
- e. da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- f. da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- g. da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla Legge;
- h. da donazioni e lasciti;
- i. da contributi di imprese e privati;
- j. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- k. da proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- l. da proventi di attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice Terzo Settore;
- m. da raccolta fondi di cui all' Art 7 del Codice del Terzo settore;
- n. ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche.



## **ARTICOLO 28 - La destinazione degli avanzi di gestione**

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.
2. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente Statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale.

## **ARTICOLO 29 - Durata del periodo di contribuzione**

1. I contributi ordinari dei Soci sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento della iscrizione da parte dei nuovi soci.
2. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

## **ARTICOLO 30 - I diritti dei Soci al patrimonio sociale**

1. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione.
2. E' comunque in facoltà degli Associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
3. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso.
4. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione, non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato a titolo di versamento al patrimonio sociale.
5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

## **ARTICOLO 31 - I bilanci**

1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

2. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 aprile dell'esercizio successivo.
3. Entro il 30 giugno dell'esercizio successivo il Tesoriere provvede a depositare il bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.
4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede legale dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti loro.
5. Il bilancio sociale, al superamento dei limiti previsti dall'Art 14 del Dlgs 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore e dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

### **ARTICOLO 32 - Scioglimento e liquidazione dell'Associazione**

1. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2. Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'Assemblea, a partire dai partners dell'Associazione stessa, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
3. Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, a partire dai partners con i quali P.S. ha relazione.

### **ARTICOLO 33 - Clausola compromissoria**

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale.
2. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.



## **ARTICOLO 34 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si rinvia ogni problematica alle disposizioni di cui alla Legge 266/91, finché applicabile, al DLGS 117/2017, alle altre norme di Legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.



**APPENDICE**  
**(Note come da Decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017)**



1) È costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile, della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche e integrazioni.

2) L'utilizzo nella denominazione della locuzione "Organizzazione Di Volontariato" o dell'acronimo "ODV", è strettamente legato all'iscrizione nel Registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore.

3) Contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre.1948 e successive integrazioni

4) Secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97.

5) Esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del Codice del Terzo Settore e da altre disposizione di legge in materia.

6) Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. Questa delibera sulle domande non accolte e, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

7) Il numero dei Soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

8) Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del DLgs. n. 117/2017 .

9) Incorre nell'espulsione, l' Associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione. Sarà espulso per decisione del direttivo, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di espulsione dovrà essere comunicata per iscritto all'associato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni nei 30 giorni successivi.

10) Tale delibera dovrà essere comunicata per iscritto all'associato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni

11) Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 117/2017

12) Ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore.

13) Art 13 comma 6 Codice del Terzo Settore

14) Art 26 comma 4 del Codice del Terzo Settore

15) Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile



La Segretaria:  
Giovane Emma

La Presidente  
Giuseppa Mogetta<sup>22</sup>